

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° marzo 2022.

Aggiornamento degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione delle discipline in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, emesse dall'autorità nazionale competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che, tra l'altro, prevede un parere della commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti;

Vista la domanda del 26 marzo 2012, n. 6975, successivamente integrata con nota del 5 aprile 2018, n. 12542, con la quale la Società Agricola Antonio s.s. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto nell'allegato 1, Concimi nazionali del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135, con il quale le attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la modulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente al «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Vista la nota del 28 gennaio 2021 n. 26090 unel settore delle norme e regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che informa che la relativa procedura si è conclusa senza osservazioni in merito alle proposte di modifica degli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

Considerato che le modifiche di cui al presente provvedimento si riferiscono agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e che le medesime sono coerenti con quanto previsto dal citato decreto;

Acquisito il parere del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei



prodotti agro-alimentari, direzione generale della Prevenzione e del Contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 9 luglio 2020;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato 1 «Concimi nazionali» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», sono apportate le modificazioni previste all'allegato 2 del presente decreto.

Art. 2.

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti da uno stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate, sono considerate compatibili con questa misura. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, l'Autorità competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.


Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2022


Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 259




Allegato 1 Concimi nazionali

Punto 5.1.1. **Concimi organici azotati fluidi**, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso) e/o sostanze utili		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti e/o sostanze utili da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9, 10 e 11. Finezza di macinazione			Indicazione d'identificazione del concime. Altri requisiti				
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Umidità	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10	11	12	13
15.	Digestato essiccato	Prodotto ottenuto dalla essiccazione del digestato ottenuto dalla produzione di biogas a partire da sostanze naturali non pericolose, quali deiezioni animali eventualmente miscelate con biomasse da colture dedicate, sottoprodotti	5%N + P ₂ O ₅ Umidità sul t.q.: massimo 10%	2% N 2% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale:20%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Umidità	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: digestato essiccato bovino, equino, ecc. È obbligatorio indicare l'origine dei sottoprodotti agroindustriali. Esempio: Lattiero-caseari, vitivinicolo, lavorazione della carne ecc. E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%. Sono inoltre fissati i seguenti



		agroindustriali; con esclusione di rifiuti di qualunque genere, conformemente al D.lgs. 152/2006 in tema di sottoprodotti e conformemente al Regolamento CE 1069/2009 e al Regolamento di attuazione UE 142/2011										<p>parametri di natura biologica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; <p>Tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla s.s. sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> Piombo totale: 140 Cadmio totale: 1,5 Nichel totale: 100 Zinco totale: 500 Rame totale: 230 Mercurio totale: 1,5 Cromo esavalente totale: 0,5
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



Allegato 7 Tolleranze

Punto 3.3.2., **Concimi organici NP**, è aggiunto, infine, il seguente prodotto:

	Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C org	N	P2O5	K2O	Umidità
Digestato essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5	2

